

Verona, 16 Maggio 2019

CIRCOLARE TEMATICA

Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15.05.2019 – Definizione agevolata delle irregolarità formali

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 11/E DEL 15/05/2019 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

Con Circolare in commento l’Agenzia ha fornito i chiarimenti per la definizione agevolata delle **irregolarità formali** previste dall’art. 9 del DL 23/10/2018 n. 119. Tale istituto consente di regolarizzare le infrazioni, inosservanze o omissioni, di natura formale, in materia di Iva, Irap imposte dirette, sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. Trattasi, tendenzialmente, di tutte quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, in quanto **non rilevano sulla determinazione della liquidazione delle imposte.**

In particolare, il contribuente interessato alla regolarizzazione è tenuto al versamento della somma di **200 euro** per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, **scadenti il 31 maggio 2019** e il 2 marzo 2020, ovvero in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Oltre che con il versamento delle somme dovute, la regolarizzazione si perfeziona anche con la rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni entro il 2 marzo 2020.

Violazioni ammesse

Nella Circolare, vi sono indicate in via esemplificativa e non esaustiva, le violazioni ammesse alla definizione agevolata, fra le quali rientrano:

- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;
- l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode quando tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati,
- l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche Iva (definibile solo quando l’imposta risulta assolta);
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero l’invio dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;

- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività;
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta;
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- l'omessa o irregolare indicazione dei costi *black list* in dichiarazione;
- l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente;
- la mancata iscrizione al VIES.

Violazioni escluse

Tra le violazioni escluse, oltre a quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo, la Circolare ricorda, fra l'altro, le infrazioni relative ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l'imposta di registro, l'imposta di successione, ecc.), ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 119/2018, l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d'imposta, l'omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo, l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d'imposta. Sono, infine, escluse anche l'omessa trasmissione delle CU da parte dei sostituti, l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati, gli errori collegati al visto di conformità, poiché costituiscono violazioni sostanziali.

Procedimento

Le irregolarità che possono, dunque, essere regolarizzate sono quelle commesse entro il 24 ottobre 2018, ovvero contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti definitivi. Il contribuente che intende definire le violazioni **deve versare 200 euro per ciascuno periodo d'imposta che intende definire entro il 31/05/2019** o versare l'importo in due rate.

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità, infrazioni o inosservanze, commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018 (generalmente trattasi dei periodi d'imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018).

La norma prevede che la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il versamento delle somme dovute, anche con la rimozione delle irregolarità od omissioni, da perfezionarsi entro il 2 marzo 2020.

Tuttavia, la Circolare precisa che se il contribuente non rimuove tutte le irregolarità commesse, in presenza di un giustificato motivo (in buona fede) questi potrà comunque provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell'Agenzia. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad

esempio, quando il contribuente, pur operando con la diligenza del buon padre di famiglia, non riesce ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali potrebbero non essere di immediata percezione.

Detta Circolare permette al Contribuente, che abbia commesso anche in maniera inconsapevole le violazioni formali su riportate, in caso di contestazione da parte dell'Erario di far valere la definizione effettuata sulle irregolarità formali ed eventualmente correggere gli errori entro il termine di trenta giorni senza pagare alcuna sanzione formale.

Considerando i tempi ristretti previsti per l'adesione a tale definizione (pagamento entro il 31 maggio 2019) vi chiediamo comunicarci la vostra eventuale intenzione di aderire alla sanatoria in oggetto facendoci pervenire la vostra decisione **entro lunedì 20/05/2019** in modo tale che lo Studio possa predisporre i modelli F24 di pagamento e inviarli al Cliente per il pagamento.

Si precisa che non è prevista la compensazione con altri tributi.

In Allegato inviamo la Circolare per eventuali maggiori approfondimenti

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini